

6. LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Le modalità di attuazione si riferiscono e rispettano le disposizioni del QCS Obiettivo 1, cui si fa riferimento per quanto non specificamente indicato nel presente testo. Il contenuto del presente capitolo è modificato secondo le disposizioni dell'articolo 53.2 del regolamento 1260/1999.

Le prescrizioni del testo che modificano il quadro complessivo delle regole programmatiche e attuative precedenti non impattano sulle operazioni e iniziative sulle quali, alla data di entrata in vigore delle modifiche, sussistevano già impegni programmatici, quale che sia il livello di definizione procedurale da questi raggiunto alla stessa data.

6.1. Coordinamento del Programma Operativo

6.1.1. Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Sicilia 2000/2006, come definita dai Regolamenti (CE) del Consiglio n.1260/99 e 438/2001, è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione e, in particolare, delle attività indicate all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. E' rappresentata dal Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana. *Piazza Don Luigi Sturzo, 36 - 90139 Palermo*

posta elettronica: direzione.programmazione@regione.sicilia.it..

6.1.2. Attività di coordinamento

Nel rispetto dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, il coordinamento per l'attuazione del POR è affidato all'Autorità di Gestione. In particolare, l'attività di coordinamento del Dipartimento regionale della Programmazione viene esercitata in primo luogo tramite Servizi/Unità operative competenti sugli Assi di Sviluppo del PSM/QCS. Altri Servizi/Aree/Unità operative assicurano lo svolgimento di funzioni specifiche o orizzontali.

L'Autorità di Gestione è responsabile del coordinamento del Programma per l'insieme dei Fondi strutturali. Le amministrazioni capofila dei fondi strutturali comunitari sono individuate nelle seguenti Amministrazioni regionali:

Fondo Sociale Europeo (FSE):

Regione Siciliana - Assessorato regionale Lavoro, Previdenza sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione – Dipartimento regionale Formazione Professionale.

Responsabile: Dirigente generale pro-tempore

Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG)

Regione Siciliana - Assessorato regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento regionale Interventi Strutturali

Responsabile: Dirigente generale pro-tempore

Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP)

Regione Siciliana - Assessorato regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca – Dipartimento regionale Pesca

Responsabile: Dirigente generale pro-tempore

Capofila per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è la Presidenza della Regione, Dipartimento regionale della Programmazione.

L'Autorità di Gestione, come definita al punto 6.1.1 al fine di assicurare un adeguato flusso di informazioni nell'ambito del coordinamento generale, comunica tempestivamente e con regolarità ai Dipartimenti regionali responsabili dell'attuazione delle Misure eventuali elementi o posizioni di carattere generale che hanno ripercussioni "orizzontali" sugli interventi.

L'Autorità di Gestione, inoltre, assicura il coordinamento anche attraverso l'organizzazione di riunioni con i Dipartimenti regionali responsabili dell'attuazione delle Misure, in cui sono indicate le metodologie comuni ed identificate soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi; se necessario, ogni qualvolta ritenuto opportuno, pone il problema specifico all'attenzione del Comitato di Sorveglianza del POR, alle cui decisioni le Amministrazioni devono conformarsi.

6.1.3. Organizzazione e procedure

La Regione Siciliana cura l'attuazione del POR nel rispetto delle direttive, dei termini, e delle modalità stabilite dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1260 del 21.06.1999, della vigente normativa statale e regionale.

– Giunta di Governo

Delibera sugli atti di programmazione discendenti dai regolamenti comunitari, sulla base e nei casi previsti dalla vigente normativa regionale.

Delibera sulla proposta di Programma Operativo Regionale o di modifica dello stesso.

Previo accordo del Comitato di Sorveglianza e approvazione della Commissione Europea, adotta il Programma Operativo Regionale e le modifiche dello stesso.

Approva il progetto di Complemento di Programmazione e le proposte di adeguamento dello stesso elaborate dall'autorità di gestione.

Previo accordo del Comitato di Sorveglianza, adotta il Complemento di Programmazione ed i suoi adattamenti.

– Presidenza della Regione - Dipartimento regionale della Programmazione

Autorità di Gestione del POR Sicilia 2000/2006 (come definita al punto 6.1.1), ai sensi dell'articolo 34 del regolamento CEE n.1260/99.

Tiene i rapporti della Regione con i servizi della Commissione Europea e dell'Amministrazione centrale dello Stato.

Indirizza, coordina e supervisiona, nell'ambito regionale, le attività connesse alla fase di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo.

Elabora, nel rispetto del partenariato, il Complemento di Programmazione.

Coordina l'attività finalizzata alla formulazione delle proposte regionali di adeguamento del POR e di adattamento del Complemento di Programmazione.

A seguito di modifiche apportate dal Complemento di Programmazione, dopo l'approvazione della Giunta regionale di Governo e del decreto di esternalizzazione della deliberazione governativa, richiede all'Assessorato regionale Bilancio e Finanze nuove iscrizioni, variazioni compensative sullo stanziamento di competenza dei vari capitoli o riproduzioni di economie anche su capitoli diversi da quelli sui quali le stesse si sono verificate, come nel caso di riduzioni di importo di qualche misura a favore di altre. E' responsabile della predisposizione dei rapporti annuali di esecuzione e del rapporto finale di esecuzione ex art.37 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1260/99.

Convoca i Tavoli di Asse. Già attivati per i singoli assi del POR, per l'elaborazione dei Rapporti provinciali per la fase di predisposizione del Complemento di Programmazione e di riprogrammazione del POR, anche al fine di dare seguito alle indicazioni del Valutatore Indipendente che suggerisce il rafforzamento di tale strumento, continuano l'attività per la definizione di criteri, modalità e procedure più idonee per dare tempestiva ed efficace attuazione alle singole misure programmate.

— **Assessorato regionale al lavoro, Previdenza Sociale, alla Formazione Professionale e all'Emigrazione – Dipartimento formazione professionale**

E' capofila del Fondo Sociale Europeo, coordina l'attuazione delle misure FSE. Svolge attività di sorveglianza e vigilanza sull'attuazione delle misure cofinanziate dal FSE. Predisporre in raccordo con l'Autorità di Gestione le proposte di adattamento delle misure FSE da sottoporre al Comitato di Sorveglianza.

— **Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Strutturali**

E' capofila del Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia, coordina l'attuazione delle misure FEOGA. Svolge attività di sorveglianza e vigilanza sull'attuazione delle misure cofinanziate dal FEOGA. Predisporre in raccordo con l'Autorità di Gestione le proposte di adattamento delle misure FEOGA da sottoporre al Comitato di Sorveglianza.

– **Assessorato regionale alla Cooperazione, all'Artigianato, al Commercio ed alla Pesca - Dipartimento Pesca**

E' capofila dello Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca, coordina l'attuazione delle misure SFOP. Svolge attività di sorveglianza e vigilanza sull'attuazione delle misure cofinanziate dallo SFOP. Predisporre in raccordo con l'Autorità di Gestione le proposte di adattamento delle misure SFOP da sottoporre al Comitato di Sorveglianza.

– **Assessorato regionale Bilancio e Finanze – Direzione Bilancio e Tesoro**

Verifica e coordina l'uso delle risorse in entrata e in uscita dal bilancio regionale. Provvede all'iscrizione in bilancio delle risorse pubbliche necessarie per il finanziamento delle operazioni programmate;

Partecipa al monitoraggio finanziario del Programma.

– **Assessorati regionali**

Per le materie di competenza, collaborano con l’Autorità di Gestione all’elaborazione delle strategie e degli obiettivi della programmazione.

Contribuiscono alla predisposizione del Complemento di Programmazione, fornendo i dati e le informazioni sui settori di competenza necessari per la definizione delle schede tecniche di misura; in coerenza con gli obiettivi e le linee d’intervento del POR, propongono all’autorità di gestione i parametri ed i criteri settoriali per la selezione della operazioni.

Predispongono, in raccordo con le amministrazioni capofila, le proposte di adattamento e modifica delle misure, anche sulle base delle risultanze della valutazione.

– **Responsabili di misura**

Con la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 è stata ridisegnata l’organizzazione amministrativa dell’Amministrazione regionale, con il recepimento della normativa nazionale, dettata dal D.L.vo 29/93, incentrata sulla netta distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, proprie del Presidente e degli Assessori, e funzioni amministrative, attribuite alla dirigenza.

La piena applicazione della nuova normativa - della quale Il Comitato di Sorveglianza è stato tempestivamente informato - che ha previsto, tra l’altro, la sostituzione delle Direzioni con nuove strutture denominate Dipartimenti (articolati a loro volta in servizi) ha richiesto l’adozione di diversi atti regolamentari. L’applicazione della nuova normativa ha quindi modificato profondamente l’assetto organizzativo e procedurale vigente precedentemente, con particolare riguardo all’aspetto delle responsabilità amministrativa regionali.

Alla luce di ciò i Dirigenti generali sono responsabili dell’attuazione delle singole misure previste dal Programma Operativo Regionale per i settori di competenza che fanno capo a ciascun Dipartimento regionale. Essi:

- Predispongono ed approvano, ove previsto, i bandi e le circolari per l’acquisizione delle istanze di finanziamento o di contributo.
- Attivano l’istruttoria per la valutazione delle istanze e la selezione delle operazioni da inserire nel Programma. Con atto formale provvedono all’inserimento o all’esclusione delle operazioni nelle misure del Programma Operativo.
- Richiedono all’Assessore al Bilancio e Finanze, informata l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Pagamento competente per fondo, di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle inserite nella previsione indicativa della spesa pubblica per anno del quadro finanziario delle misure, compensando tali maggiori spese con i minori stanziamenti nelle singole misure per gli esercizi successivi.
- Provvedono all’emissione dei decreti di finanziamento delle singole operazioni ed ai relativi pagamenti. Gestiscono le misure di competenza, assicurando che i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi cui hanno diritto.

- Esercitano il monitoraggio (procedurale, fisico e finanziario) ed il controllo sull'esecuzione delle operazioni tramite apposite strutture interne.
- Certificano all'Autorità di Pagamento competente per il fondo, le spese relative alle misure di rispettiva competenza, ai fini della presentazione delle domande di pagamento ex art. 32 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1260/99;
- Forniscono all'Autorità di Gestione gli elementi di informazione necessari alla predisposizione dei rapporti annuali di esecuzione e del rapporto finale di esecuzione ex art. 37 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1260/99;
- Cooperano alle attività finalizzate alla valutazione intermedia ex art. 42 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1260/99.

6.2. Coinvolgimento dei partner socio-economici e istituzionali

6.2.1. Orientamenti generali

- L'attività di partenariato, già ampiamente attuata nella fase di predisposizione del POR, trova ulteriore impulso operativo nelle fasi di attuazione e verifica del programma.

Nelle fasi di attuazione e di valutazione intermedia l'attività di concertazione si sviluppa nell'ambito del Comitato regionale dei fondi strutturali (forum del partenariato) sia all'interno del Comitato di Sorveglianza nel quale figurano rappresentanze delle parti economiche e sociali.

L'Autorità di Gestione del POR ha presentato, in occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza, le modalità di dettaglio per il coinvolgimento dei partner socio economici ed istituzionali.

6.2.2. Autorità Ambientale

L'Autorità Ambientale della Regione Siciliana è individuata nell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, Direzione regionale Territorio e Ambiente. Essa opera ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità di tali azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente.

L'Autorità Ambientale regionale ha il compito di:

- cooperare sistematicamente con l'Autorità di Gestione del POR e con i responsabili di misura in tutte le fasi di predisposizione (a cominciare dal Complemento di Programmazione), attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni - ai fini dell'implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente. Viene altresì assicurata la valutazione degli aspetti di tutela del patrimonio storico-architettonico, archeologico e paesaggistico;

- coordinarsi con il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 144/99, per la definizione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti alla valutazione degli aspetti ambientali;
- in collaborazione con gli organismi competenti, predisporre adeguate sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati di base sullo stato dell'ambiente, pertinenti con le azioni finanziate dai Fondi;
- collaborare alla redazione del rapporto annuale di esecuzione, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente.

Il rapporto annuale di esecuzione contiene un'analisi del ruolo svolto dall'Autorità Ambientale e della sua efficacia ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi.

Il pieno coinvolgimento dell'Autorità Ambientale è garantito con la partecipazione alle attività di programmazione e attuazione dell'intervento (ad esempio ai gruppi tecnici, comitati, ecc.). Al fine di assicurare efficacia alla partecipazione dell'Autorità Ambientale a tutta l'attività di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione, è indispensabile rafforzare il raccordo della stessa con i soggetti principalmente coinvolti nella programmazione regionale e con l'ARPA.

L'Autorità di Gestione in accordo con l'Autorità Ambientale valuterà la necessità di aggiornare il proprio Piano Operativo di Cooperazione Sistemica (POCS) per la seconda fase di attuazione trasmettendo al Comitato di Sorveglianza l'eventuale nuova versione concordata. Gli aggiornamenti dovranno in particolare riguardare le occasioni di cooperazione tra l'Autorità Ambientale e l'Autorità di Gestione. L'Autorità Ambientale dovrà riferire sull'attuazione dei POCS in occasione dei Comitati di Sorveglianza.

Entro il 31/12/2005 sulla base delle linee guida predisposte dalla Rete delle Autorità Ambientali ed approvate dal Comitato di Sorveglianza del QCS, la Regione fornirà al Comitato di Sorveglianza del POR, per il successivo inoltro al Comitato di Sorveglianza del QCS, un documento che rappresenterà le soluzioni istituzionali, organizzative e di allocazione delle risorse che verranno adottate per dare continuità alle funzioni attualmente svolte dall'Autorità Ambientale, comprese le modalità per l'internalizzazione delle funzioni e competenze della task force.

La relazione annuale di esecuzione del POR riporterà, nel capitolo di competenza delle Autorità ambientali, l'organigramma della task force ed una relazione sintetica sulle attività da essa svolte.

6.3. Organizzazione e trasparenza dei flussi finanziari

Con riferimento ai compiti descritti all'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e alle procedure indicate all'articolo 32, la Regione ha organizzato i flussi finanziari in modo da garantire il trasferimento rapido ed efficiente delle risorse ai beneficiari finali.

Alla luce delle caratteristiche delle procedure finanziarie comunitarie per il periodo 2000-2006 (articoli 31 e 32 del Regolamento CE n. 1260/1999) è indispensabile conseguire una semplificazione ed un miglioramento dei circuiti finanziari; i principali elementi su cui la Regione è intervenuta sono:

- il miglioramento del sistema contabile a livello dell'autorità di gestione del programma operativo;
- il miglioramento e la semplificazione delle procedure di trasferimento a tutti i livelli, al fine di rendere le risorse più rapidamente disponibili per i beneficiari finali;
- la creazione di strumenti più efficienti per la raccolta dei dati inclusi nelle dichiarazioni di spesa e la definizione di procedure di controllo incrociato che assicurino la coerenza tra le informazioni di carattere finanziario contenute nei rapporti annuali di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) 1260/1999 e le dichiarazioni di spesa stesse, prima della loro presentazione alla Commissione europea;
- rendere le procedure di bilancio compatibili con quelle relative ai Fondi Strutturali, e in particolare la definizione di una struttura più flessibile del bilancio stesso, anche attraverso la semplificazione delle voci di bilancio, mediante il cumulo in uno stesso capitolo di spese aventi diverse fonti di finanziamento, prevedendo, eventualmente, allegati analitici al bilancio regionale contenente l'indicazione dell'effettivo utilizzo di ciascuna fonte di finanziamento. A tale proposito è opportuno rilevare e valutare la trasferibilità delle buone pratiche esistenti, anche nel contesto delle Regioni Obiettivo 2; la possibilità di rilevare e gestire, a livello di bilancio, le risorse "liberate" dall'imputazione ai programmi operativi di progetti finanziati originariamente con fonti nazionali.

La Regione a tal fine ha già adottato l'articolo 39 della L.r. 8/2000 così come sostituito per ultimo dall'articolo 26 della L.r. 23 dicembre 2002 n. 23. Infatti, le norme prevedono che nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia istituito un fondo nel quale far confluire le risorse dei Fondi strutturali, dello Stato e, il cofinanziamento regionale; le somme previste nel complemento di programmazione vengono iscritte con legge di bilancio o con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, tenendo distinte le assegnazioni dello stato e dell'Unione Europea, ed in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa distinti per misure, sottomisure ed ove necessario azioni se attribuibili a dipartimenti diversi da quello responsabile di misura; è stato predisposto, altresì, per agevolare l'attività di monitoraggio e controllo, un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.

Le risorse rinvenienti dai rimborsi comunitari e nazionali relativi ai progetti di prima fase (oggetto della ricognizione effettuata dalle AdG entro il 30/06/2002), nonché a tutti gli altri progetti imputati alla programmazione comunitaria e originariamente coperti da altre fonti di finanziamento (cosiddette "risorse liberate") vengono totalmente e tempestivamente reinvestite dall'AdG per la realizzazione di progetti che sono coerenti con i contenuti delle misure e rispondono ai requisiti previsti dai criteri di selezione dei complementi di programmazione.

Il meccanismo del reimpiego si manifesta come possibile nel momento in cui, a seguito dell'avvio delle rendicontazioni, scattano i presupposti del rientro dei fondi di cofinanziamento comunitario e statale. L'ammontare delle risorse da riprogrammare, definite "risorse liberate", non è inferiore all'importo riferito al "costo del progetto imputato al POR come "costo pubblico dell'operazione" - al netto dell'autofinanziamento regionale, cofinanziato da risorse comunitarie e statali.

La quantificazione delle risorse liberate, conformemente alle esigenze dei casi concreti, è realizzata attraverso le informazioni tratte dal sistema di monitoraggio nazionale, avendo a riferimento la data di avvio del progetto e la loro identificazione come progetti che liberano risorse, puntualmente indicati sulla scheda progetto.

La riallocazione “per misura e azione” avviene a discrezione dell’Autorità di Gestione, purché essa assicuri un apporto diretto agli obiettivi, sia effettuata all’interno dello stesso Asse prioritario che ha generato i rimborsi e sia aderente ai criteri previsti, nel programma operativo 2000/2006, per le misure di riferimento, così come dettagliati nei complementi di programmazione, ciò fermo restando che l’identificazione degli assi/settori/misure destinatari delle risorse liberate non potrà prescindere da una preventiva ricognizione della progettazione disponibile e dalla tempistica di utilizzo di tali risorse, per privilegiare la realizzazione di progetti che possiedono una tempistica di attuazione quanto più possibile parallela al periodo di programmazione 2000-2006.

Nei casi eccezionali in cui la riallocazione può comportare una attribuzione di risorse ad Assi diversi da quelli che hanno generato i rimborsi, essa dovrà essere chiaramente esplicitata e motivata dall’Adg e formerà oggetto di informativa al Comitato di Sorveglianza del Programma operativo interessato.

Sulla base della preventiva quantificazione dell’ammontare delle risorse liberate, l’Autorità di Gestione invia annualmente, a partire dal 2004 ed entro il 31 ottobre di ogni anno, all’Autorità di Gestione del QCS per l’eventuale informativa al Comitato di Sorveglianza del QCS, apposite relazioni nelle quali sono specificati:

- le misure i cui obiettivi specifici sono rafforzati dai progetti finanziati con le risorse liberate;
- l’elenco dei progetti finanziati con le risorse liberate con la specifica del titolo, importo, e tempistica di attuazione di ciascun progetto;
- i criteri di ammissibilità e selezione previsti dai rispettivi Complementi di Programmazione, sulla base dei quali sono stati selezionati e finanziati i suddetti progetti.

Quanto sopra deve essere attuato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 della L.r. 17/3/2000 n. 8.

6.3.1. Autorità di pagamento

Le Autorità di pagamento per il FESR, il FSE, il FEAOG e lo SFOP sono individuate nelle quattro amministrazioni regionali capofila indicate al punto 6.1.2.

Le Autorità di pagamento, come indicato agli articoli 9 e 32 del Regolamento CE n. 1260/1999, sono responsabili dell’elaborazione, della certificazione e presentazione delle richieste di pagamento e titolate a ricevere i pagamenti dalla Commissione.

Le funzioni dell’Autorità di pagamento sono disciplinate dal Regolamento (CE) n.438/2001.

Le Autorità di pagamento provvedono affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima dai responsabili di misura – senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati – gli importi a cui hanno diritto. .

6.3.2. Sistemi di gestione delle risorse finanziarie

Le somme relative agli interventi sono sempre iscritte nel bilancio della Regione. Una apposita codificazione rende possibile la rappresentazione della contabilità specifica relativa ai POR Sicilia nell'ambito della contabilità generale.

Dal punto di vista informatico, le operazioni sono supportate dal sistema informativo dell'Assessorato regionale Bilancio e Finanze; riguardo ai circuiti finanziari:

- le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale sono versate, a cura del Fondo di rotazione della legge n. 183/87, sul conto corrente infruttifero intestato alla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato, per la realizzazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dell'Unione Europea;
- la Regione, nel rispetto delle procedure di contabilità, preleva le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale dal proprio conto corrente intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato;
- in relazione alle effettive esigenze di cassa connesse con gli interventi di politica comunitaria, le erogazioni in favore dei beneficiari finali vengono eseguite dai Dirigenti regionali responsabili di misura, sulla base delle attestazioni di spesa e delle richieste di pagamento degli stessi beneficiari finali.

6.3.3. Esecuzione finanziaria degli interventi

Il sistema contabile del Programma Operativo, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve essere in grado di garantire:

- la partecipazione dei Fondi Strutturali nei limiti fissati;
- i pagamenti ai beneficiari finali senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati;
- la conformità degli impegni e dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie;
- la destinazione delle azioni coerente con quella indicata nel programma operativo;
- la registrazione delle somme recuperate a seguito di irregolarità accertate.

6.3.4. Modalità di attivazione dei flussi finanziari dei Fondi

Come previsto dall'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione ha provveduto al versamento di un acconto nei confronti dell'autorità di pagamento contestualmente all'atto del primo impegno che, come stabilito dall'articolo 31, interviene contestualmente alla decisione che approva ciascun intervento. Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dei Fondi al singolo intervento.

Con l'avvenuta erogazione, da parte della Commissione, della anticipazione, lo Stato ha provveduto per quanto di competenza a valere sulle risorse stanziare per il cofinanziamento nazionale, nella stessa misura dell'anticipazione comunitaria.

La fase successiva del flusso finanziario prevede pagamenti intermedi dei Fondi strutturali a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e certificate dall'autorità di pagamento.

Le autorità di pagamento presentano le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, contestualmente al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, ed alle amministrazioni capofila dei singoli fondi per il successivo inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione europea.

Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa, a titolo informativo, all'autorità di gestione del QCS.

Le autorità di pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per la quota comunitaria e per la quota nazionale.

Il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, trasferisce le risorse comunitarie affluite sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87. Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria.

Le modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali attribuite ai programmi operativi devono essere improntate ai criteri di semplificazione, unitarietà, flessibilità e trasparenza, sulla base delle disposizioni vigenti.

I servizi della Commissione si impegnano a rendere disponibili, per via informatica o altro mezzo, le informazioni relative alle tappe procedurali delle domande di pagamento, dalla loro ricezione all'esecuzione dei relativi pagamenti.

La Commissione provvede al pagamento nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini previsti dall'articolo 32 paragrafo 1 del Regolamento CEE 1260/99. Ove la Commissione ritenesse di non rispettare i termini, ne da notizia motivata all'autorità di gestione, all'amministrazione capofila per fondo ed all'autorità di pagamento entro 2 mesi dalla data di ricezione della domanda di pagamento.

L'ultima fase del flusso finanziario riguarda l'erogazione del saldo. Valgono, per essa, gli stessi principi e le medesime modalità previste per la precedente fase dei pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

6.4. Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo

6.4.1. Attività e procedure di gestione

L'Autorità di Gestione del programma operativo (come definita al punto 6.1.1) è responsabile dell'adeguata organizzazione delle competenze, attraverso una chiara definizione dei processi e delle responsabilità. A tal fine, la Giunta regionale di governo ha approvato, con Deliberazione n.332 del 18 settembre 2001, "un documento di impegno delle singole strutture" attraverso l'individuazione delle persone responsabili, del personale e dei supporti informatici disponibili, per gli aspetti legati all'attuazione degli interventi, con particolare riferimento:

- al coordinamento e ai rapporti con le autorità di gestione del QCS e del programma operativo;

- alla definizione delle procedure decisionali e di gestione degli interventi;
- alla gestione dei flussi finanziari;
- alla sorveglianza, al monitoraggio e alla valutazione;
- al controllo.

E' stata avviata una azione di snellimento e semplificazione delle procedure, anche attraverso interventi legislativi che recepiscono le più significative opportunità offerte dalla legislazione nazionale in materia (vale a dire le tre leggi "Bassanini").

Con la legge regionale n. 23 del 7 settembre 1998 sono state infatti recepite le norme della L.127/97 riguardanti la conferenza di servizi e gli accordi di programma: la Regione si impegna ad utilizzare sistematicamente tali strumenti, al fine di accelerare il processo decisionale, segnatamente nel settore dei lavori pubblici.

La legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, ha recepito la normativa nazionale sul pubblico impiego, introducendo ulteriori importanti strumenti per la semplificazione amministrativa prevedendo, tra l'altro, l'istituzione dello *sportello unico per le attività produttive* (articolo 36).

Inoltre, la Regione, con la l.r. n.32/2000, ha adottato uno specifico atto normativo "collegato" al Programma, finalizzato ad introdurre le necessarie innovazioni procedurali.

L'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000 n. 8 così come sostituito, per ultimo, dall'art. 26 della legge regionale 23 dicembre 2002 n. 23 ha disciplinato l'iscrizione in bilancio dei fondi del P.O.R. Sicilia e le procedure contabili per il funzionamento del Programma Operativo.

6.4.2. Informazione, pubblicità, trasparenza e comunicazione

L'accessibilità alle informazioni e alle opportunità legate agli interventi dei Fondi Strutturali è essenziale per l'efficacia delle azioni cofinanziate.

A tale proposito le azioni in materia di informazione e pubblicità sono realizzate in ottemperanza alla seguente normativa comunitaria di riferimento:

- articoli 34 e 46 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Regolamento (CE) n. 1159/2000 concernente le azioni di informazione e di pubblicità ad opera degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali.

Responsabile per la comunicazione relativa al POR della Sicilia è:

Presidenza della Regione Siciliana

Dipartimento regionale della Programmazione

Posta elettronica: direzione.programmazione@regione.sicilia.it

La Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della Programmazione, provvederà, informandone il Comitato di Sorveglianza, a mettere in atto le misure necessarie per migliorare i collegamenti con "il territorio" (vale a dire le parti economiche e sociali, le autorità locali e altre organizzazioni pertinenti interessate), e ad informare l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Unione Europea in

collaborazione con lo Stato membro, ed in particolare dei risultati conseguiti grazie all'intervento dei Fondi strutturali comunitari.

Nel Complemento di Programmazione è definito, con specifico allegato il piano delle azioni di comunicazione.

In relazione all'esigenza di rafforzare il sostegno e l'assistenza agli operatori, per potenziare la capacità di elaborazione di progetti a livello locale, la Regione Siciliana ha provveduto, in particolare:

- all'istituzione di efficienti punti di informazione locali;
- ad un ampio utilizzo di strumenti e tecniche informatiche per la diffusione di informazioni e notizie, sviluppando in particolare il sito web specifico già avviato nel periodo di programmazione precedente;
- all'istituzione di "unità di assistenza tecnica" a livello regionale, allo scopo di fornire consulenza alle autorità locali e agli operatori privati in merito all'utilizzo concreto dei fondi comunitari.

L'Autorità di Gestione informa regolarmente il Comitato di Sorveglianza del programma sull'attuazione del piano di comunicazione.

Il Responsabile per la comunicazione del programma presenterà in occasione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza una relazione sullo stato di attuazione del Piano evidenziando i risultati raggiunti e le criticità rilevate. Le relazioni saranno utilizzate per la redazione dei rapporti annuali di esecuzione dei programmi operativi, per la parte relativa al capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie, conformemente all'articolo 37 del Regolamento (CE) 1260/1999.

L'Autorità di Gestione garantirà le adeguate informazioni sulle attività e sulle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza attraverso la predisposizione e l'aggiornamento di una o più pagine web e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa.

Le valutazioni del P.O., soprattutto in relazione alla scadenza del 2005 per gli aggiornamenti delle valutazioni intermedie, dovranno contenere una parte specifica relativa all'efficacia delle azioni di informazione e pubblicità realizzate in relazione agli obiettivi fissati ed ai risultati attesi.

6.4.3. Prevenzione del crimine e controllo di legalità sugli investimenti

Gli investimenti previsti nel POR Sicilia 2000-2006 sono importanti e sono finalizzati alla realizzazione di numerose iniziative con rilevante ricaduta finanziaria ed occupazionale su di un territorio dove risulta presente, anche in misura rilevante, il radicamento della criminalità organizzata. Un radicamento criminale, questo, che nel tempo ha manifestato anche capacità di controllare e gestire attività economiche, spesso di consistente dimensione, attraverso società di comodo e reti complesse di attori sociali.

La Regione Siciliana considera pertanto la prevenzione del crimine come priorità politica inderogabile e si impegna ad assumere tutte le iniziative necessarie per impedire il rischio di situazioni di illegalità e infiltrazioni di tipo criminoso nel ciclo di attuazione del POR.

A tale scopo, la Regione si concerterà con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, in particolare con gli organismi preposti per la gestione del programma operativo "Sicurezza per lo sviluppo", al fine di assicurare una piena trasparenza nella gestione dei flussi finanziari e un costante monitoraggio delle procedure d'appalto, nonché delle opere da realizzarsi nel contesto del POR, con il preciso obiettivo di garantire un controllo di legalità sugli investimenti. In questo contesto la Regione elaborerà un piano d'azione specifico, contenente una serie di misure procedurali e amministrative volte a tutelare l'integrità e la legalità nelle differenti fasi di realizzazione del POR. Tale azione, che coinvolgerà altri soggetti istituzionalmente competenti operanti anche a livello locale, stimolerà la rappresentazione e l'assunzione di responsabilità da parte degli interessi collettivi delle comunità locali.

In particolare, al fine di minimizzare il rischio di un'effettiva realizzazione delle infiltrazioni criminali, la Regione promuoverà adeguate iniziative di natura amministrativa finalizzate al controllo *ex-ante* ed alla verifica *in-itinere* dell'attuazione del POR che, per essere credibili, saranno concepite come strumenti efficaci di deterrenza preventiva dei comportamenti illeciti.

Inoltre, al fine di intensificare l'azione di monitoraggio del territorio, la Regione promuoverà l'adozione di protocolli di legalità con le Prefetture e gli Enti locali in sintonia con quanto già previsto in sede di realizzazione degli strumenti di programmazione negoziata.

Il rafforzamento della Pubblica Amministrazione locale e regionale è una condizione essenziale per il raggiungimento delle finalità previste dal piano d'azione.

La Regione intende fare ricorso, nel corso del secondo periodo di attuazione del POR, alle possibilità di intervento offerte dall'Accordo di Programma Quadro su *Sicurezza e legalità* che è stato stipulato nel quadro dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo nazionale e la Giunta regionale. Per queste attività la Regione potrà avvalersi della collaborazione dell'*Esperto Trasversale in Sicurezza e Legalità*, già previsto nella Struttura Operativa di Gestione del POR.

La presenza, nel riquadro generale della programmazione, di strumenti quali gli Accordi di programma quadro, in particolare l'APQ Sicurezza e legalità per lo sviluppo della Regione Siciliana Carlo Alberto Dalla Chiesa, richiede un collegamento tra gli stessi strumenti e con tutte le azioni previste per il controllo dei flussi finanziari e per lo sviluppo delle sinergie tra i vari interventi volti a preservare i fondi da infiltrazioni criminali.

Tale azione di raccordo potrà essere affidata all'esperto trasversale per la sicurezza e legalità, a seguito di un adeguamento delle metodologie e degli strumenti coerenti con il nuovo profilo d'azione della figura.

Infine, con il preciso obiettivo di garantire un efficace coordinamento delle attività ed una valutazione complessiva delle situazioni di rischio, sarà assicurata la partecipazione, come peraltro già previsto dal QCS, di rappresentanti PON e POR ai rispettivi Comitati di Sorveglianza, con specifica relazione del rappresentante del Ministero dell'Interno sull'intensità del rischio di interessi criminali nel ciclo di investimenti.

6.4.4. Sorveglianza

COMITATO DI SORVEGLIANZA

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Nel quadro di quanto previsto dall'articolo 35 del Regolamento CEE 1260/99, il Comitato di Sorveglianza articola i suoi lavori su due livelli:

- a) un livello decisionale, di cui fanno parte l'Autorità di Gestione del P.O.R. e le amministrazioni nazionali a cui spetta direttamente la responsabilità programmatica e contabile della realizzazione degli interventi e le amministrazioni responsabili delle politiche comunitarie trasversali per lo sviluppo sostenibile e le pari opportunità;
- b) un livello di concertazione e consultazione che coinvolge le altre amministrazioni e le parti economiche e sociali, cui viene riconosciuto un potere d'iniziativa e di proposta.

Il Comitato di Sorveglianza del POR Sicilia 2000/2006 è istituito con Decreto del Presidente della Regione Siciliana.

L'Autorità di Gestione e le parti promuovono una equilibrata partecipazione di donne e uomini al Comitato che è così composto:

- Il Presidente della Regione (o un Assessore delegato) nella qualità di Presidente del Comitato;
- l'Autorità di Gestione del P.O.R. che può essere delegata a presiedere il Comitato;
- i Dirigenti generali regionali preposti ai Dipartimenti capofila dei fondi strutturali o titolari di linee di linee d'intervento del Programma Operativo, che concorrono alla definizione dell'unica posizione regionale, espressa dall'Autorità di Gestione del POR;
- un rappresentante dell'Autorità ambientale regionale;
- un rappresentante della Struttura Regionale responsabile della politica trasversale delle pari opportunità,;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento Politiche del Lavoro;
- un rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali – Direzione Generale per le Politiche Strutturali;
- un rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali – Direzione Generale della Pesca ed Acquacoltura;

- un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE);
- un rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio;
- un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive;
- un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- un rappresentante del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza;
- un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e il Corrdinamento;
- un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale scambi culturali;
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per l’integrazione europea;
- un rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- un della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità;
- una rappresentanza della Commissione Europea (con voto consultivo);
- se del caso un rappresentante della Banca Europea degli Investimenti (BEI) (con voto consultivo);
- dieci rappresentanti delle parti economiche e sociali e delle ONG ambientali e tre rappresentanti del partenariato istituzionale (con voto consultivo)

La composizione del Comitato di Sorveglianza potrà essere modificata con decreto del Presidente della Regione su proposta dello stesso Comitato.

I membri del Comitato di Sorveglianza sono designati dalle rispettive strutture le quali provvedono anche a comunicare tempestivamente le eventuali sostituzioni.

Ai lavori del Comitato di Sorveglianza partecipano il Responsabile dell’Ufficio Speciale per i Controlli di Secondo Livello sulla gestione dei Fondi Strutturali in Sicilia nonché i responsabili delle Autorità di Pagamento di ciascun Fondo Strutturale.

I rappresentanti delle parti economiche e sociali e delle ONG nel Comitato di Sorveglianza sono individuati nell’ambito del Comitato regionale dei fondi strutturali

Con apposito regolamento interno sono state definite le modalità di funzionamento e partecipazione del Comitato di Sorveglianza..

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l’anno.

Il Comitato di Sorveglianza si avvale del supporto di una apposita Segreteria Tecnica per l’espletamento delle funzioni di istruttoria, redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione da sottoporre alle decisioni del Comitato , e di tutti i compiti derivanti dall’attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e dalla

concertazione con le “parti”, nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi. La Segreteria Tecnica è dotata di un numero di addetti contenuto e, comunque, congruo all’entità dei compiti da assolvere.

La Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza è istituita presso:

Presidenza della Regione- Dipartimento della Programmazione

Responsabile: Dirigente generale pro-tempore

Posta elettronica: segreteria.cds@regione.sicilia.it

Le spese di funzionamento di tale Segreteria, ivi comprese quelle relative al personale, potranno essere poste a carico delle risorse dell’Assistenza tecnica, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 30 del Regolamento (CE) 1260/99, in materia di ammissibilità delle spese.

Il Comitato di Sorveglianza svolge i compiti indicati nell’art. 35 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, quelli indicati nel POR e nel regolamento interno, assicura inoltre il seguito degli adempimenti derivanti dalla chiusura delle forme di intervento 1994/1999.

Nell’ambito delle proprie attività il Comitato di Sorveglianza, attraverso l’analisi e la valutazione delle informazioni relative allo stato di attuazione, verifica l’opportunità di adottare le necessarie azioni per assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo delle risorse, anche attraverso opportune modifiche, adattamenti e riprogrammazioni del C.d.P. e del P.O.R., secondo le modalità fissate dal regolamento CE 1260/99 e le procedure previste dal regolamento interno.

Il Comitato di Sorveglianza dispone di una sezione nel sito web euroinfoscilia.it nella quale vengono pubblicate tutte le informazioni relative all’attività svolta dal Comitato stesso.

MODIFICA DEL POR

Il POR può essere modificato nel rispetto di quanto indicato all’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

6.4.5. Sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio del POR permette di:

- registrare le informazioni relative all’attuazione al livello previsto dall’articolo 36 del Regolamento (CE) 1260/1999;
- disporre di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili;
- fornire informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie (ad esempio, in occasione di controlli).

L’Autorità di Gestione del POR garantisce, la corretta alimentazione del sistema informatizzato di monitoraggio fornito dal Ministero dell’Economia e della Finanza - IGRUE, adottando le azioni necessarie ad assicurarne la piena e completa operatività, per tutto il periodo di programmazione 2000-2006.

L’Autorità di Gestione è responsabile dell’impostazione e della realizzazione del sistema di monitoraggio del Programma Operativo, nel rispetto dei seguenti criteri di base:

- immediata adozione nel modello di monitoraggio del sistema di indicatori di programma (finanziari, procedurali e di avanzamento fisico) individuati a livello di QCS;
- rispetto dei modelli omogenei di output dell'attività di monitoraggio dei programmi del QCS 2000-2006 (tabelle, indicatori sintetici, analisi comparative, elaborazioni).

RACCOLTA E FLUSSI DI DATI

I dati vengono raccolti a livello di progetto ed aggregati per misura sotto la responsabilità del Responsabile di misura. Il Responsabile di misura trasmette i dati raccolti all'autorità di gestione del Programma Operativo, che provvede alla loro trasmissione al sistema di monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo ha attivato un sistema di monitoraggio che prevede il processo di identificazione dei progetti ammessi a finanziamento (a partire dalla loro selezione), la raccolta dei dati, la loro imputazione al sistema informativo, il caricamento dei dati fisici, finanziari e procedurali, la verifica della qualità degli stessi, i reporting periodici di avanzamento aggregati per Fondo strutturale e per misura, in ausilio alle attività del responsabile di misura.

La raccolta dei dati viene effettuata nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti specifici di ciascun fondo.

MONITORAGGIO FINANZIARIO

I dati finanziari vengono rilevati a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura. I dati si riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. I dati vengono confrontati, a livello di misura, asse prioritario e programma operativo, al piano finanziario vigente per il Programma Operativo ed il Complemento di Programmazione.

MONITORAGGIO FISICO

I dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni così come definiti dall'Autorità di Gestione del QCS. Il monitoraggio viene effettuato sugli indicatori di realizzazione e, quando possibile e significativo, di risultato e di impatto indicati nel Programma Operativo e nel Complemento di Programmazione. In linea generale gli indicatori di risultato e di impatto sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio resi disponibili a livello di progetto e di misura.

Con riferimento agli interventi in agricoltura e per lo sviluppo rurale, il monitoraggio fisico rileva le informazioni previste dal sistema di monitoraggio nazionale come base di riferimento per una puntuale risposta al questionario valutativo comune definito a livello comunitario, ferma restando l'esigenza di predisporre a questo scopo anche rilevazioni specifiche.

MONITORAGGIO PROCEDURALE

Il monitoraggio procedurale viene attivato definendo schede di rilevazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. Il monitoraggio procedurale è attivato a livello di misura (procedure di attuazione e gestione della misura) fino alla fase di individuazione dei progetti. I dati procedurali vengono successivamente rilevati a livello di progetto scegliendo una soglia dimensionale di significatività dei progetti (variabile per settore e territorio) e definendo il percorso procedurale da monitorare.

PERIODICITÀ, CODIFICA E TRASFERIMENTO ELETTRONICO DEI DATI

Per il periodo fino a dicembre 2004, i dati finanziari vengono aggiornati e diffusi con cadenza trimestrale (al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno). I dati procedurali con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre). I dati fisici vengono aggiornati e diffusi con cadenza annuale (31 dicembre di ogni anno).

A partire da marzo 2004, i dati finanziari vengono aggiornati con flusso continuo su supporto web e, a partire da gennaio 2005, diffusi con cadenza bimestrale (al 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno). Resta invariata la cadenza di aggiornamento e diffusione dei dati procedurali e fisici.

I dati vengono rilevati a livello di progetto (massimo livello di disaggregazione). I livelli successivi di aggregazione sono: misura, asse prioritario, Programma Operativo. Ogni progetto e ogni misura vengono associati al codice di “categoria di intervento” indicato dalla Commissione europea.

I dati di monitoraggio finanziario del POR, disaggregati per asse prioritario e misura, distinti per anno, vengono trasmessi a cura dell’Autorità di Gestione del POR all’Autorità di Gestione del QCS su supporto informatico con cadenza trimestrale fino a dicembre 2004 e bimestrale dopo tale data. Le modalità di trasmissione sono decise in accordo tra l’Autorità di gestione del QCS e l’Autorità di Gestione del POR: il periodo intercorrente tra la data di riferimento dei dati e quella di trasmissione all’Autorità di Gestione del QCS non può superare i trenta giorni.

I dati di monitoraggio fisico e procedurale sono inseriti nella relazione annuale di attuazione del Programma operativo predisposta dall’Autorità di Gestione.

A partire da giugno 2004, i dati di monitoraggio finanziari, fisici e procedurali saranno presentati ad ogni riunione del Comitato di Sorveglianza dei Programmi Operativi e del QCS in forma tabellare standardizzata sulla base di fonti MONIT.

In tale ottica, a partire dal 2004, le previsioni di spesa trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell’art. 32.7 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 sono integrate con altre informazioni al fine di contenere i seguenti dati:

- importo delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione entro il 31 ottobre e il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
- importo delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione entro il 31 ottobre e il 31 dicembre dell’anno successivo.

I dati sono disaggregati a livello di Programma Operativo e di Fondo strutturale. Un loro aggiornamento viene comunicato alla Commissione entro il 30 settembre di ogni anno.

Le domande di pagamento vengono inoltrate alla Commissione europea con cadenza periodica, almeno tre volte l'anno (entro il 30 giugno, il 31 ottobre e il 31 dicembre), per ciascun Programma operativo e Fondo strutturale. E' necessario evitare la concentrazione delle richieste di pagamento nell'ultima parte dell'anno.

ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

I dati di monitoraggio del POR, a livello di asse prioritario e di fondo, sono disponibili all'interno della pagina web della Regione Siciliana relativa all'utilizzo dei Fondi Strutturali in Sicilia.

6.4.6. Valutazione

IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL POR

La corretta attuazione del QCS e dei relativi programmi operativi rende necessaria l'attivazione di un sistema di valutazione articolato per programmi ma fortemente coeso ed omogeneo per quel che riguarda procedure, metodi, tecniche e contenuti.

A livello regionale, l'attività di valutazione viene svolta dal Dipartimento regionale della Programmazione, con il supporto tecnico qualificato del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito - in base all'articolo 8 della L.r. 6/88 sulla programmazione ed all'articolo 1 della legge 144/99 - con Decreto dell'Assessore alla Presidenza n. 120 del 30/5/2000.

Per quanto riguarda la cosiddetta "autovalutazione", l'Autorità di Gestione ne stabilirà le modalità operative di svolgimento sulla base degli indirizzi tecnici e metodologici concordati in partenariato con il MEF - DPS. E' necessario prevedere la reiterazione dell'esercizio, con cadenza annuale, nel periodo 2004 - 2006.

VALUTAZIONE INTERMEDIA

L'Autorità di Gestione del POR - con la collaborazione dell'Autorità di Gestione del QCS e la Commissione Europea - è responsabile dell'organizzazione della valutazione intermedia del Programma Operativo. La valutazione intermedia si effettua conformemente all'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e viene svolta tenendo conto delle procedure, delle metodologie e delle tecniche individuate e condivise nell'ambito del sistema di valutazione del QCS e sulla base del sistema di indicatori assunti per l'attività di sorveglianza e valutazione del QCS e dei singoli programmi.

La Regione ha presentato entro il termine del 31.12.2003 il rapporto di Valutazione Intermedia.

L'aggiornamento della Valutazione Intermedia avviene entro la tempistica prevista dall'art. 42 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 (31/12/2005). L'identificazione del Valutatore e la stipula del contratto è perfezionata entro il 30/6/2004.

VALUTAZIONE EX-POST

La valutazione ex-post del POR ricade nella responsabilità della Commissione europea, in collaborazione con lo Stato membro e l'autorità di gestione del Programma, conformemente all'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

6.4.7. Controllo

La responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi, da effettuarsi conformemente all'art. 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, spetta ai Dirigenti Generali, Responsabili di Misure POR che si avvalgono di apposite strutture interne.

L'Autorità di Gestione del programma operativo (come definita al punto 6.1.1) è responsabile, ai sensi dell'art. 34 del suddetto Regolamento, della regolarità delle operazioni finanziate e dell'attuazione di misure di controllo interno compatibili con i principi di sana gestione finanziaria.

Le attività di controllo vengono espletate sia in concomitanza con la gestione (in quanto parte integrante di essa) che in momenti successivi, ai fini anche della verifica dell'efficacia e affidabilità dei sistemi di gestione e controllo utilizzati.

La regolare esecuzione delle operazioni, conformemente agli obiettivi di una sana gestione finanziaria, viene garantita da una adeguata organizzazione e separazione degli uffici coinvolti nelle attività di gestione e controllo secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 438/2001.

Il complesso delle norme regolamentari in materia individua tre principali funzioni:

- a) l'attività di gestione;
- b) l'attività di controllo contabile-finanziario sulla gestione;
- c) la verifica dell'efficacia del sistema di gestione e controllo.

Nel Complemento di Programmazione sono puntualmente definiti gli uffici responsabili della gestione e quelli responsabili del controllo contabile-finanziario, organizzati - conformemente all'art. 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 ed alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 438/2001 in modo da garantire che le attività di gestione e controllo siano separate e svolte con autonomia funzionale.

La verifica dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo è stata affidata ad un ufficio regionale funzionalmente indipendente sia dall'autorità di gestione che dall'autorità di pagamento.

Tale ufficio - istituito dalla Regione il 18 dicembre 2000 - attesta la fondatezza della certificazione finale conclusiva dell'intervento ai sensi dell'art. 38.1 f) del regolamento 1260/99 ed è responsabile dei controlli sistematici, da effettuarsi nel corso delle gestione ed in ogni caso prima della liquidazione degli interventi, riguardanti almeno il 5% della spesa totale e un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate, riguardanti:

- controlli di progetti di vario tipo e dimensione;
- controlli sulla base del rischio individuato;
- controllo delle concentrazioni di progetti in capo ad un soggetto attuatore;

- controllo dell'applicazione pratica e dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
- controllo della rispondenza della natura delle spese con gli obiettivi e i contenuti delle schede tecniche di misura.

L'Autorità di Gestione (come definita al punto 6.1.1) si impegna ad utilizzare le piste di controllo già formalizzate per ciascuna misura POR, elaborate conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.

Controlli sull'impiego dei finanziamenti dei Fondi Strutturali possono essere effettuati:

- dalle Autorità di Gestione degli interventi a livello centrale e regionale, sulla base delle rispettive competenze istituzionali e delle attribuzioni di legge;
- dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. partecipando sia a quelli disposti dalle Autorità di gestione degli interventi che dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti Europea;
- dalla Commissione Europea;

dalla Corte dei Conti Europea e dalla Corte dei Conti Italiana.

ESITI DEI CONTROLLI

A controllo ultimato, viene predisposta una relazione esplicativa del lavoro che si è portato a termine, relazione che rimane agli atti dell'organismo o ufficio che ha effettuato il controllo; l'Autorità di Gestione (come definita al punto 6.1.1) viene adeguatamente informata degli esiti del controllo.

Nel caso si rilevino irregolarità, abusi, o reati di qualunque genere, i funzionari che hanno effettuato il controllo inviano le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.R.U.E., si attiene agli accordi bilaterali con la Commissione europea e alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia e provvede all'invio delle schede riguardanti le irregolarità riscontrate al competente Organo di coordinamento presso il Dipartimento per le Politiche Comunitarie.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Comunitarie comunica alla Commissione Europea le irregolarità riscontrate, conformemente alla normativa vigente, e la informa delle azioni amministrative e giudiziarie intraprese per il recupero dei fondi perduti.

La relazione prevista dall'art. 13 del Regolamento (CE) n. 438/2001 viene redatta e inoltrata a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.R.U.E.

L'Autorità di Gestione del POR, in conformità agli articoli 34 e 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, assume le iniziative più idonee a risolvere le problematiche di carattere gestionale e procedurale evidenziate dai controlli effettuati.

6.4.8. Specificità di attuazione dei “progetti integrati”

I “progetti integrati” definiti al punto 3.4 si realizzeranno attraverso l'utilizzazione congiunta e l'integrazione di misure dello stesso asse, ovvero attraverso l'integrazione di misure appartenenti ad assi diversi.

Il Complemento di Programmazione individua la strategia, le caratteristiche dei PIT e dei relativi soggetti promotori, requisiti di ammissibilità, le modalità e i criteri di selezione, le procedure di attuazione e le modalità di gestione.

Il CdP definisce altresì:

- le procedure di progettazione, approvazione e finanziamento dei progetti integrati;
- l'ammontare delle risorse complessive loro destinate;
- le modalità per l'individuazione del soggetto interno alla Regione responsabile del coordinamento tra le varie misure del POR coinvolte e della valutazione dei progetti integrati;
- le modalità di coordinamento fra i diversi centri di responsabilità all'interno della Regione e con i soggetti locali;
- le eventuali procedure per l'attivazione di poteri sostitutivi da parte del soggetto responsabile;
- eventuale modalità di partecipazione del responsabile del progetto al Comitato di Sorveglianza.

Il Bando pubblico di selezione dei PIT ha indicato i requisiti che le proposte di PIT devono contenere:

- identificazione dei contesti territoriali o tematici destinatari prioritari degli interventi dei progetti integrati;
- individuazione degli obiettivi;
- indicazione della strategia di intervento;
- identificazione delle misure che, all'interno dei vari Assi, contribuiscono alla realizzazione dei progetti integrati;
- indicazione del soggetto responsabile dei progetti integrati;
- integrazione con gli altri strumenti di pianificazione territoriale secondo modalità coerenti con il pertinente quadro normativo di riferimento;
- eventuale integrazione con gli altri strumenti di promozione dello sviluppo locale (Patti territoriali, ecc.).

All'interno del CdP è indicato il soggetto interno alla Regione responsabile del coordinamento di tutte le attività tra i vari responsabili di misura del POR interessati dai progetti integrati al fine di garantire unicità di azione e intervento per le competenze che restano in capo all'Amministrazione tra cui anche la valutazione ex-ante e in itinere del progetto integrato.

Gli interventi relativi al settore agricolo, forestale, agro-alimentare, di sviluppo rurale e della pesca di competenza del FEOGA e dello SFOP dovranno in ogni caso essere

attuati conformemente alle misure del relativo programma operativo regionale dalle autorità regionali designate. I progetti dovranno essere istruiti dalle stesse autorità regionali nel rispetto delle stesse regole definite dalle misure del POR. Nessun sistema separato di istruttoria, monitoraggio e controllo delle singole misure potrà essere attuato.

In relazione al diverso livello di maturazione dei processi avviati e, conseguentemente, alla necessità di esplicitare, nella seconda fase di attuazione, il percorso attuativo dei singoli progetti integrati, indispensabile per valutarne l'effettiva sostenibilità all'interno dell'orizzonte temporale di riferimento dei QCS, l'Autorità di Gestione completerà le procedure di approvazione e finanziamento di ciascun progetto integrato individuato entro il 31/12/2004.

Entro il 30/06/2005 per ciascun progetto integrato sarà definito un cronogramma analitico di attuazione; il programma operativo contribuirà al finanziamento dei soli progetti integrati dotati del suddetto cronogramma analitico alla data prevista; lo stesso sarà in seguito verificato con cadenza almeno semestrale a cura dell'Autorità di Gestione. Una specifica informativa, a tale proposito, sarà fornita al Comitato di Sorveglianza del Programma operativo.

I progetti integrati che non rispettano le scadenze su indicate saranno esclusi dal programma operativo e dal finanziamento comunitario, fatti salvi i casi eccezionali debitamente motivati da parte dell'Autorità di Gestione e con l'accordo del Comitato di Sorveglianza del POR. Tuttavia, al fine di non penalizzare i territori più deboli, i partenariati locali più deboli potranno beneficiare di specifiche azioni di assistenza tecnica nell'ambito del PON ATAS.

L'Autorità di Gestione adotterà tutte le iniziative necessarie a garantire il completamento del percorso attuativo delle misure che contribuiscono al finanziamento dei progetti integrati entro i termini previsti per la chiusura del POR. A tal fine, nel caso di progetti integrati il cui orizzonte attuativo supera la scadenza del 31/12/2008, l'Autorità di Gestione assicurerà, prima della chiusura del programma, il successivo completamento attraverso il sostegno di altre fonti di finanziamento.

6.5. Riserva di efficienza ed efficacia

Il programma ha concorso all'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale coerentemente con quanto indicato nel QCS e sulla base della proposta dettagliata – elaborata, per la riserva comunitaria, in stretta concertazione con la Commissione Europea – relativa a criteri, procedure e modalità tecniche, presentata dall'autorità di gestione del QCS .

L'autorità di gestione del programma fornisce tutte le informazioni necessarie alla rilevazione degli indicatori individuati per la verifica del rispetto dei criteri per l'assegnazione delle riserve comunitaria e nazionale.

L'utilizzazione delle risorse nazionali è riorientato verso il perseguimento degli obiettivi degli Assi del POR. Il programma concorre alle iniziative a sostegno della fase di attuazione 2004-2006 individuate nel paragrafo 6.6 del QCS, secondo i criteri e le modalità nello stesso indicate.

6.6. Rispetto della normativa comunitaria

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le azioni oggetto di un finanziamento dei Fondi Strutturali devono essere conformi alle disposizioni del Trattato e della legislazione comunitaria emanata in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie.

L'autorità di gestione del programma è responsabile del rispetto della normativa comunitaria, come indicato all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, e comunica al Comitato di Sorveglianza almeno una volta l'anno la situazione in termini di rispetto della normativa comunitaria, evidenziando eventuali problemi e proponendo soluzioni.

La verifica del rispetto delle politiche comunitarie riguarda prioritariamente (ma non esclusivamente):

- l'attuazione delle Direttive Comunitarie;
- le regole della concorrenza;
- le gare di appalto;
- la tutela dell'ambiente;
- le pari opportunità;
- le politiche del lavoro;
- le piccole e medie imprese.

6.6.1. Le regole della concorrenza

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono essere conformi alle norme comunitarie (disposizioni del Trattato, giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e atti di diritto derivato o vincolanti) in materia di concorrenza.

Il cofinanziamento comunitario di aiuti di Stato è subordinato all'approvazione di detti aiuti da parte della Commissione, in conformità agli articoli 87 e 88 del Trattato

Per quanto riguarda il settore agricolo e lo Sviluppo rurale, vigono gli articoli 51 e 52 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 come modificato dal Regolamento (CE) n. 1783/2003. Il riferimento alla programmazione nazionale di cui alla legge 499/99, ed in particolare al Piano agricolo nazionale, è pertinente nella misura in cui detta programmazione è conforme alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

6.6.2. Le gare di appalto

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana precisano gli estremi dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.

6.6.3. La tutela dell'ambiente

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell'ambiente disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d'azione dell'Unione europea a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi internazionali. Le azioni finanziate dai Fondi strutturali devono inoltre rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente.

Nella realizzazione degli interventi dovrà essere data priorità all'attuazione delle direttive ambientali comunitarie in vigore e al conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti, al fine di colmare i ritardi tuttora esistenti nella loro implementazione.

I rapporti annuali di esecuzione di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 dovranno contenere una dettagliata disamina dello stato di implementazione (e del conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti) delle principali direttive comunitarie in materia di ambiente correlate con le azioni dei Fondi strutturali.

6.6.4. Le pari opportunità

L'attuazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne viene affrontata in modo integrato in tutti gli aspetti della strategia di sviluppo. Per selezionare gli interventi, quando possibile, saranno adottati criteri che tengano conto delle considerazioni relative alle pari opportunità.

Il rispetto del principio di genere dovrà permeare trasversalmente tutta la seconda fase dell'attuazione del POR Sicilia, non solo del quadro generale delle politiche indirizzate alle persone, ma anche nel complesso delle strategie di tutti gli assi finalizzate alla valorizzazione delle potenzialità presenti a diverso titolo nel territorio regionale.

Per la promozione del principio sarà utilizzato tutto il potenziale delle misure ammissibili a disposizione. Particolare attenzione sarà prestata ai seguenti punti:

- incrementare la presenza femminile all'interno della forza lavoro; sono necessarie anche azioni positive specifiche per innalzare i tassi di occupazione;
- garantire alle donne l'accesso al lavoro attraverso progetti di sviluppo locale e una programmazione negoziata;
- assicurare un'adeguata presenza delle donne nelle iniziative di orientamento, istruzione e formazione;
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, anche attraverso il potenziamento dei servizi sociali e anche per conciliare vita familiare e professionale;
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne anche attraverso la riqualificazione e la messa in sicurezza del territorio;
- migliorare la situazione lavorativa delle donne e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio-economiche;
- favorire la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa attraverso un migliore uso dei servizi a supporto delle reti di aree e dei trasporti.

Particolare attenzione viene inoltre dedicata all'attuazione del principio di pari opportunità sul versante dell'inserimento sia sociale che lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati.

L'impatto sul territorio dell'integrazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne verrà valutato - anche con il ricorso a monitoraggi qualitativi - sulla base di criteri che pongono in relazione i singoli obiettivi specifici delle misure con le tipologie di impatto, riferite in particolare alle variabili VISPO e quindi:

al miglioramento delle condizioni di vita (rispondenti alle necessità delle donne);

all'accessibilità al mercato del lavoro e della formazione;

al miglioramento della situazione lavorativa;

alla promozione della partecipazione delle donne nella creazione di attività socio - economiche.

Particolare attenzione verrà posta, nell'attuazione, sui criteri premiali relativi alle variabili di cui sopra - relative sia alle pari opportunità che all'impatto trasversale di genere - disaggregando ove possibile la priorità trasversale delle pari opportunità.

6.6.5. Le politiche del lavoro

La centralità del tema lavoro all'interno dell'Unione Europea è confermata dall'introduzione nel Trattato di Amsterdam di un nuovo titolo sull'occupazione; inoltre, viene confermata l'importanza della Strategia Europea per l'Occupazione (SEO), quale elemento chiave delle politiche del lavoro poste dall'UE, che pone tre obiettivi generali: 1. raggiungimento della piena occupazione; 2. miglioramento della qualità e produttività del lavoro e 3. potenziamento della coesione ed integrazione sociale. La valutazione dell'impatto occupazionale nel suo complesso sviluppata nel QCS costituisce base di riferimento per il Complemento di programmazione; particolare attenzione viene dedicata alla verifica del rispetto delle indicazioni comunitarie in tema di occupazione e alla valutazione degli effetti di natura occupazionale delle singole azioni.

6.6.6. Le piccole e medie imprese

Nella realizzazione della valutazione di conformità delle azioni oggetto dei Fondi Strutturali alle politiche comunitarie si considererà con particolare attenzione la partecipazione delle piccole e medie imprese al programma.
